



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 489 **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**PROROGA CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TIRO
CON L'ARCO SITO IN LOC. S. TOMASO IN FAVORE DELL'A.S.D.
ARCIERI VIRTUS RIVA FINO AL 31/12/2026**

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di dicembre (15-12-2022), alle ore 09:55 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risulta assente il signor:

POZZER LORENZO	- Assessore
----------------	-------------

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1543 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con delibera n. 1477 del 24/02/2015 la Giunta Municipale qualificava quale impianto sportivo il campo da tiro con l'arco realizzato sulla p.f. 2957/1 in C.C. Riva di mq. 2181, bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Riva del Garda, e sulla p.f. 2958/1 C.C. Riva di catastali mq. 1821, nella disponibilità del Comune di Riva del Garda in forza del contratto di locazione prot. 201200035067 di data 20/12/2012 avente scadenza il 31/12/2024, comprensivo di un manufatto costituito da una struttura a monoblocco coibentato ad uso deposito.

In esecuzione della medesima deliberazione, con disciplinare prot. 201500004227 di data 27/02/2015, si riconosceva in concessione d'uso detto impianto sportivo in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica – A.S.D. Arcieri Virtus Riva di Riva del Garda, per la durata di 4 anni fino al 31/12/2018, prorogabile su richiesta del concessionario mediante atto deliberativo del Comune, come previsto all'art. 1 lett. d) del contratto stesso.

Infatti, con delibera della Giunta Comunale n. 924 di data 18/12/2018, veniva riconosciuta all'A.S.D. Arcieri Virtus Riva, la proroga della durata della concessione d'uso in parola per il periodo di quattro anni, fino al 31/12/2022, alle medesime modalità e condizioni riportate nel disciplinare originario prot. 201500004227.

In vista della scadenza, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 18/10/2022 sub. n. 39619, l'A.S.D. Arcieri Virtus Riva, a mezzo del proprio Presidente, ha chiesto un'ulteriore proroga della concessione d'uso dell'impianto sportivo in questione.

L'A.S.D. Arcieri Virtus Riva, iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Riva del Garda, rappresenta ad oggi l'unica realtà operante sul territorio comunale attiva nella disciplina del tiro con l'arco, pertanto anche nel rispetto dei principi dettati dall'art. 30 della Legge Provinciale 21 aprile 2016, n. 4 recante “Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino”, si ritiene non sussistano motivi ostativi al riconoscimento di un'ulteriore proroga di anni quattro, dando atto che l'efficacia della stessa rimarrà comunque condizionata alla disponibilità dell'area identificata dalla p.f. 2958/1 C.C. Riva sulla quale insiste una parte dell'impianto sportivo, attualmente in locazione fino al 31/12/2024, rinnovabile automaticamente salvo disdetta a sensi art. 28 della L. 392/1978.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la richiesta di proroga dell'affidamento della gestione in concessione d'uso dell'impianto sportivo da tiro con l'arco in loc. S. Tomaso pervenuta al protocollo comunale in data 18/10/2022 sub. n. 39619 da parte dell'A.S.D. Arcieri Virtus Riva di Riva del Garda.

Dato atto che non si registrano contestazioni in merito all'operato dell'Associazione concessionaria nella gestione dell'impianto sportivo e che con la proroga, prevista dall'art. 1 lett. d) del disciplinare, rimangono confermate le condizioni e le motivazioni dell'originaria concessione prot. 201500004227 di data 27/02/2015.

Che l'Associazione sportiva affidataria è tenuta a garantire, come stabilito all'art. 30 della L.P. n. 4/2016, congrue condizioni di accesso agli impianti da parte di associazioni non affidatarie, precisando che l'impianto sportivo è concesso a titolo gratuito essendo privo di rilevanza economica, nonché in relazione alla riconosciuta valenza sociale della pratica sportivo-ricreativa svolta dall'Associazione stessa anche a livello giovanile.

Visto il Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 27/04/2000, capo V.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di prorogare, per quanto in premessa, la durata della concessione d'uso in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica – A.S.D. Arcieri Virtus Riva di Riva del Garda (C.F. 93008350220), dell'impianto sportivo – campo da tiro con l'arco sito in loc. S. Tomaso realizzato sulla p.f. 2957/1 in C.C. Riva di mq. 2181, bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale e sulla p.f. 2958/1 C.C. Riva di catastali mq. 1821, nella disponibilità del Comune in forza del contratto di locazione prot. 201200035067 di data 20/12/2012, comprensivo di un manufatto ad uso deposito attrezzatura, per il periodo di 4 anni e quindi fino al 31/12/2026, alle modalità e clausole previste nel disciplinare originario prot. 201500004227;
2. di dare atto che la proroga di cui al punto 1. rimane condizionata al mantenimento in disponibilità delle aree di terzi funzionali all'utilizzo dell'impianto sportivo, nonché al permanere delle condizioni d'accesso previste all'art. 2 del contratto originario prot. 201500004227 di data 27/02/2015;

3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.